

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali";

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 5 maggio 2017, n. 7 recante "*Modifica di norme in materia di cessazione degli organi comunali*" che ha sostituito il comma 1 del precitato articolo 11 della l.r. n. 35/1997;

VISTA la nota n. 801 del 4.02.2022, acquisita al P.G. n. 1731 del 07/02/2022, con la quale il Segretario comunale dell'Ente in argomento ha comunicato l'avvenuto decesso, in data 3 febbraio 2022, del Sindaco del Comune di Itala (ME), Avv. Antonio Crisafulli;

RILEVATO che, ai sensi del richiamato articolo 11, comma 1, della L.R. n. 35/1997, così come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 5 maggio 2017, n. 7 "*la cessazione dalla carica di sindaco per dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che resta in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile*";

RILEVATO che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4 della l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 e integrato dall'art. 28 della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, dall'art. 13 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22 e dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 20 novembre 2014, n. 26, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla nomina di un Commissario straordinario, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione

regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. 27188 /GAB del 14/03/2022 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari straordinari e regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento legale del 2011 (D.P.R. 06 novembre 2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18 dicembre 2012);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Art. 1) Per i motivi in premessa specificati, prendere atto dell'avvenuto decesso del Sindaco del Comune di Itala (ME) e della conseguente cessazione della Giunta comunale.


Art. 2) Il/La Sig./dott. CARMELO HESSINA con qualifica di FUNZIONARIO, è nominato/a Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Itala (ME) in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del Consiglio comunale.

Art. 3) Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. Del 12 novembre 2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06 novembre 2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18 dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4) Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 14/03/2022

L'Assessore
ZAMBUTO



Il Presidente
MUSUMECI

